

27 dicembre 2021

---

## Investimenti 4.0: a fine anno l'invio delle comunicazioni al MISE

L'adempimento riguarda le agevolazioni comprese nel Piano Nazionale Transizione 4.0

Autore: **Giovanni Riccio**

Le misure agevolative per le quali dev'essere effettuata la comunicazione sono:

- il credito d'imposta per investimenti in beni materiali ed immateriali 4.0 previsto dai [com mi 189 e 190 dell'articolo 1 della l. 160/2019](#) e dai [commi da 1051 a 1063 dell'articolo 1 della l. 178/2020](#);
- il credito di imposta per ricerca, sviluppo, innovazione e design disciplinato dai commi da 200 a 203 dell'articolo 1 della l. 160/2019;
- il credito d'imposta formazione 4.0 istituito dai [commi da 46 a 56 dell'articolo 1 della l. 20/2017](#).

**Per gli investimenti in beni materiali ed immateriali ordinari non è prevista alcuna comunicazione.**

Le norme di riferimento precisano che:

- l'invio del modello non rappresenta un presupposto per la fruizione dell'agevolazione;
- i dati e le informazioni contenute nei modelli sono strumentali alle valutazioni di efficacia ed alla comprensione della dimensione e della diffusione delle relative agevolazioni;
- il mancato invio del modello non determina alcun effetto in occasione di eventuali controlli di natura fiscale.

Si deve, quindi, ritenere che i termini per l'invio dei modelli, di cui diremo in seguito, non sono da considerarsi perentori.

Lo scorso 30 novembre è scaduto il termine per la comunicazione degli investimenti agevolati ai sensi della l. 178/2020 realizzati nel periodo di imposta 2020.

Si tratta degli investimenti effettuati nell'arco temporale che va dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2020.

Ricordiamo che il momento di effettuazione degli investimenti è determinato secondo le regole di competenza previste dall'[articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR](#), pertanto:

- in ipotesi di acquisto diretto il riferimento è alla data di consegna o spedizione del bene, o, se successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
- in caso di leasing rileva la data di consegna al locatario e, in particolare, la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell'utilizzatore; qualora sia contrattualmente prevista la clausola di prova a favore di quest'ultimo, assume rilevanza la dichiarazione con la quale il locatario attesta positivamente l'avvenuto collaudo;
- nell'ipotesi di investimenti effettuati mediante contratti di appalto i costi si considerano sostenuti dal committente:
  - a) alla data di ultimazione della prestazione;
  - b) oppure, in caso di stati di avanzamento dei lavori, alla data in cui l'opera o la porzione d'opera viene verificata e accettata dal committente: in tal caso, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base allo stato di avanzamento dei lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto;
- se il bene agevolato è realizzato in economia assumono rilievo ai fini della maturazione del credito d'imposta i costi sostenuti secondo gli ordinari criteri di competenza.

I termini di invio delle comunicazioni sono:

credito di imposta beni strumentali nuovi materiali ed immateriali 4.0.

- Gli investimenti agevolati ai sensi delle disposizioni previste dalla l. 160/2019 devono essere comunicati entro il 31 dicembre 2021.
- Gli investimenti agevolati ai sensi delle disposizioni previste dalla l. 178/2020 devono essere comunicati entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa ad ogni periodo di effettuazione degli investimenti.

Credito d'imposta per attività di ricerca, sviluppo innovazione e design.

- Il termine di invio della comunicazione, anche in tal caso, varia a seconda del periodo di sostenimento delle spese ammesse all'agevolazione:
- il modello relativo agli investimenti effettuati nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 per i soggetti 'solari') dev'essere presentato entro il 31 dicembre 2021;
- il modello relativo agli investimenti effettuati periodi di imposta successivi, dev'essere inviato al MISE entro la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.

Credito d'imposta formazione 4.0.

- Il modello relativo agli investimenti effettuati nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 per i soggetti 'solari') dev'essere presentato entro il 31 dicembre 2021.
- La comunicazione afferente agli investimenti effettuati periodi di imposta successivi, dev'essere inviato al MISE entro la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.

Le comunicazioni devono essere effettuate inviando tramite pec i modelli digitalmente firmati, rispettivamente ai seguenti indirizzi:

- [benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it](mailto:benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it) per il credito di imposta di cui al numero 1) dell'elenco sopra proposto;

- [cirsid@pec.mise.gov.it](mailto:cirsid@pec.mise.gov.it) per il credito di imposta di cui al numero 2);
- [formazione4.0@pec.mise.gov.it](mailto:formazione4.0@pec.mise.gov.it) per il credito di imposta di cui al numero 3).

Tutti i modelli di comunicazione richiedono l'indicazione dell'eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.

Tale richiesta assume particolare rilevanza tenuto conto di quanto emerso sulla base delle risultanze della [circolare del MEF n. 21 del 14 ottobre 2021](#) e della [risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 68/E del 30 novembre 2021](#).

I citati documenti di prassi rappresentano che, già a partire dall'anno 2021, è venuta meno la possibilità di cumulo di altre agevolazioni con quelle oggetto della comunicazione al MISE.

L'incongrua presa di posizione assunta dal MEF attesta un divieto assoluto del cd. doppio finanziamento, vale a dire che non possono incentivare lo stesso bene più di una misura agevolativa nel caso una di esse sia finanziata con le risorse del PNRR. Il Ministero ha precisato che sussiste un **“obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale”**.

Non può non osservarsi che il [Regolamento UE 241 del 12 febbraio 2021](#), istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, sancisce che **“il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”** (articolo 9).

In pratica l'UE pone lo stesso limite del Legislatore della L. 178/2020: il costo del bene agevolato.

La **posizione dello Stato italiano**, invece, come sopra rappresentato, **in netto contrasto con le disposizioni comunitarie**, è quella di **vietare il cumulo in senso assoluto**, a prescindere dal superamento del limite del costo.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata